



# COMUNE DI NOVARA

ORDINANZA N. 348

Prot. n. 43720  
RI. 00/26865

Del 31 30 2003

Oggetto: Orari di apertura al pubblico dei centri di telefonia a disposizione del pubblico, meglio conosciuti con il nome di *phone center* o *call center*.

## IL SINDACO

Fremesso che in un arco temporale limitato sono stati aperti nel territorio comunale numerosi centri di telefonia a disposizione del pubblico, meglio conosciuti con il nome di *phone center* o *call center*,

Considerato che detti servizi richiamano un notevole afflusso di persone che ivi confluiscano, determinando, tra l'altro, aumento del traffico veicolare con le connesse problematiche legate alla sosta dei mezzi, nonché disturbo per la quiete degli abitanti;

Valutata la necessità di contemperare le differenti esigenze:

- degli utenti di accedere ai servizi telefonici per le proprie chiamate internazionali che necessitano di tener conto dei diversi fusi orari del mondo;
- degli operatori di settore di esercitare la propria attività economica e lavorativa;
- dei cittadini residenti di percepire il miglioramento della sicurezza legato all'oggettivo aumento della quiete pubblica;

Preso atto che i centri di telefonia (*phone center* o *call center*) sono disciplinati dal DPR 19.9.97 n. 318 e dalla Deliberazione 19.7.00 n. 467/00/Cons. dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che nulla stabiliscono a proposito degli orari di apertura al pubblico;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di dover provvedere a disciplinare gli orari di apertura e chiusura dei citati centri di telefonia coordinandoli con quelli previsti per gli esercizi commerciali dall'art. 11 del D. Lgs. 31.3.98 n. 114;

Visti gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. 18.8.00 n. 257;

Visto l'art. 23 dello Statuto Comunale;

## ORDINA

I centri di telefonia a disposizione del pubblico (*phone center* o *call center*) sono tenuti ad armonizzare e coordinare i propri orari di apertura al pubblico con quelli osservati dagli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, così come stabilito dall'art. 11 del D. Lgs. 31.3.98 n. 114, per la sola parte concernente gli orari di apertura e chiusura giornalieri, che di seguito si riporta per estratto:



## COMUNE DI NOVARA

La violazione del presente provvedimento è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 500 €, per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 60 (cinquante).

### DISPONE

che questa ordinanza venga:

- resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet del Comune di Novara ([www.comune.novara.it](http://www.comune.novara.it));
- notificata ai centri di telefonia funzionanti sul territorio comunale;
- trasmessa alla Polizia Municipale e alle Forze di Polizia dello Stato per il controllo sull'osservanza del provvedimento;
- pubblicata all'Albo Pretorio per giorni quindici.

### AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, dalla data della notificazione:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO  
Avv. Massimo Giordano

Novara, 01 GEN. 2008



## COMUNE DI NOVARA

### *"Orario di apertura e di chiusura"*

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti.....

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventiquattro. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno."

PERTANTO LA FASCIA ORARIA ENTRO LA QUALE GLI ESERCENTI DEI CENTRI DI TELEFONIA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, MEGLIO CONOSCIUTI COME CALL CENTER O PHONE CENTER, DEVONO SCEGLIERE GLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA E' LA SEGUENTE:

**Apertura: ore 7,00**

**Chiusura: ore 22,00**

All'interno dei suddetti limiti ciascun esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, non superando comunque il limite delle 13 (tredici) ore giornaliere.

GLI ESERCENTI DEI CENTRI DI TELEFONIA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO MEGLIO CONOSCIUTI COME CALL CENTER O PHONE CENTER, DEVONO INOLTRE SCEGLIERE LA MEZZA GIORNATA DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE DA AGGIUNGERSI ALLA CHIUSURA OBBLIGATORIA NEI GIORNI DOMENICALI E FESTIVI.

L'orario adottato e l'indicazione della mezza giornata in cui verrà effettuata la chiusura dovranno essere rese note al pubblico mediante esposizione di idonei cartelli visibili dall'esterno.

GLI ESERCENTI DEI CENTRI DI TELEFONIA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, MEGLIO CONOSCIUTI COME CALL CENTER O PHONE CENTER, POTRANNO DEROGARE ALLA CHIUSURA NEI GIORNI DOMENICALI E FESTIVI CON GLI STESSI LIMITI FISSATI DALLA ANNUALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE PER GLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA.